Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1949, n. 888.
Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza. Pag. 3418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 889.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generale della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Roma . Pag. 3418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 890.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Magno, in Fondi (Latina) . . . . . . Pag. 3418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 891.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore degli Angeli Custodi, con sede in Roma . . . . Pag. 3419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 892.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, con Casa generalizia in Roma . . . . Pag. 3419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949.
Aggiunte e modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari . . . . Pag. 3419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1949.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . Pag. 3419

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1949.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . Pag. 3420

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.
Trasferimento del comune di Falerna dalla circoscrizione dell'Ufficio registro di Martirano Lombardo a quella di Nicastro . . . . Pag. 3420

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1949.
Istituzione nella provincia di Avellino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . . . . . Pag. 3420

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1949.
Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai . . . . Pag. 3420

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 novembre 1949.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montelupone (Macerata) . . . . Pag. 3421

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . Pag. 3421

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3421
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3422

Ministero degli affari esteri: Decisione da parte del Governo britannico di estendere ad altri territori l'Accordo relativo ai beni ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone del Regno Unito Pag. 3422

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . Pag. 3422

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominatva.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di scuole professionali per infermiere, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici dell'infanzia e puericultrici . . . . Pag. 3423
Avviso di rettifica . . . . Pag. 3423

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli a cattedre di corsi secondari di avviamento professionale. Pag. 3423

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ed esame per sei posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica . Pag. 3427

Avvocatura generale dello Stato: Concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe . . . . . Pag. 3428

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 3430

Prefettura di Pisa: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa. Pag. 3430

Prefettura di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza . Pag. 3131

Prefettura di Varese: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese . . . . Pag. 3432

Prefettura di Parma: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma . . . . Pag. 3432

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1949, n. 888.

Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonchè le ritenute gravanti le competenze medesime.

Art. 2.

E' riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'art. 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 889.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generale della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Roma.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, con quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generale della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Roma, via Monserrato (San Girolamo della Carità).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Magno, in Fondi (Latina).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gaeta in data 2 maggio 1949, integrato con decreto 3 maggio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Magno, in Fondi (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 891.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore degli Angeli Custodi, con sede in Roma.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore degli Angeli Custodi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 892.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, con Casa generalizia in Roma.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca, con Casa generalizia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949.

Aggiunte e modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 115, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma;

Visto il nuovo statuto deliberato dal Consiglio generale dell'Associazione nell'adunanza del 26 febbraio 1949;

Ritenuto che siano da apportare al nuovo testo deliberato alcune aggiunte e modifiche, e precisamente:

a) che il secondo comma dell'art. 7 venga così modificato: « I soci aderenti che non ricoprano cariche sociali ne fanno parte con voto consultivo »;

b) che il quarto comma dell'art. 7 venga soppresso;

c) che al quarto comma dell'art. 10, dopo la parola « Associazione » venga aggiunto: « che, di diritto, assumono la qualifica di soci aderenti »;

d) che la lettera *h*) dell'art. 2 venga soppressa e, conseguentemente, vengano soppressi il n. 5 dell'articolo 14, e gli articoli 21, 22 e 23;

e) che venga aggiunto un articolo, subito dopo l'articolo 2, così concepito:

« L'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari ha facoltà di costituire un organismo autonomo, non partecipe della propria personalità giuridica, per la tutela dei consorzi associati, ai fini della disciplina dei rapporti collettivi di lavoro fra i consorzi stessi ed il loro personale dirigente, impiegatizio e salariato »;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 24 settembre 1949;

A termini dell'art. 16 del Codice civile;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Con le aggiunte e modifiche di cui alle premesse è approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, composto di ventinove articoli, munito del visto del Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949
Registro n. 35, *foglio n.* 30. — GIORDANO

(4957)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948, con il quale si provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1949, con il quale il prof. Giuseppe Petrilli è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del defunto avv. Pietro Mosconi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del defunto avv. Pietro Mosconi nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del defunto avv. Pietro Mosconi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 345. — LA MICELA

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1949.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali competenti;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Istituto;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è composto dei signori:

1) Borelli dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) Rinaldi dott. Francesco Saverio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

3) Emiliani rag. Paolo, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Trasferimento del comune di Falerna dalla circoscrizione dell'Ufficio registro di Martirano Lombardo a quella di Nicastro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Martirano Lombardo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Falerna un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Nicastro;

Decreta:

Il comune di Falerna viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Martirano Lombardo alla circoscrizione del corrispondente ufficio di Nicastro.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1949
Registro Finanze n. 18, foglio n. 50. — LESEN

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1949.

Istituzione nella provincia di Avellino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino e comunicate al Ministero con nota n. 4580 in data 22 novembre 1949;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Avellino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Dott. Pascale Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Avv. Del Franco Alberto, rappresentante del Genio civile;

Comm. Del Vacchio Gennaro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Sandulli Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dott. Amore Silvestro, dott. De Simone Umberto, dott. Tarantino Vittorio, Ciasullo Gabriele, rag. Telaro Antonio, Grignani Luigi, avv. De Mercurio Ugo, rappresentanti dei lavoratori;

Spica Umberto, dott. Raccagni Cesare, avv. Faieldattilo Francesco, Famiglietti Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fuzzati Delelmo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4914)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1949.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visti i decreti 3 dicembre 1946, 1° luglio, 29 settembre 1947, 25 gennaio, 13 luglio, 29 settembre 1948 e 2 gennaio 1949 con i quali il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente sopradetto e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopradetto commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1949 i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai nella persona del dott. Severino Parascenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4939)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 novembre 1949.

Proroga della gestione commissariale del comune di Montelupone (Macerata).

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 5 settembre 1949, venne sciolto il Consiglio comunale di Montelupone e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune stesso il consigliere di prefettura, dottor Luigi Farrace.

Sebbene l'attuale commissario abbia iniziato e portato a compimento il riordinamento degli uffici e dei servizi municipali, che a motivo della prolungata incuria degli amministratori comunali, erano stati completamente abbandonati, si rende necessario che l'opera intrapresa dal predetto commissario venga completata con la sistemazione definitiva ed il riassetto della finanza comunale, ed, in particolare, con la realizzazione del programma di opere pubbliche, già predisposto ed in corso di attuazione.

Poichè l'interruzione della gestione commissariale potrebbe pregiudicare o, quanto meno, ritardare la soluzione dei citati problemi, con notevole danno del Comune, si è reso necessario prorogare di tre mesi la gestione stessa, al che si è provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Macerata, addì 30 novembre 1949

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 5 settembre 1949, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Montelupone e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di prefettura dott. Luigi Farrace;

Considerato che col 5 dicembre 1949 viene a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità, per esigenze di carattere amministrativo, che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Montelupone, affidata al consigliere di prefettura dott. Luigi Farrace, è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 6 dicembre 1949.

Macerata, addì 30 novembre 1949

Il prefetto: MOCCIA

(4905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) di un mutuo di L. 29.438.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 258

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	145,25
» Firenze	624 —	145,25
» Genova	623,625	145,25
» Milano	624,375	145,50
» Napoli	—	—
» Roma	624,25	145,60
» Torino	624,25	145,35
» Trieste	624 —	145,25
» Venezia	624 —	145 —

Media dei titoli del 16 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	75,625
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	100,90
Redimibile 3,50 % 1934	76,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % 1936	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,31
1 franco svizzero	» 145,55

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa.

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	168510	350 —	Tancona Concetta fu *Giuseppe*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a New York.	Tancona Concetta di *Rosario*, ecc., come contro.
Id.	327836	350 —	*D'Ancona* Concetta di Rosario, moglie di Russo Giuseppe, dom. a New York.	*Tancona* Concetta, ecc., come sopra.
Id.	257275	164,50	Vacchiero *Pietro di ignoti*, dom. a Settimo Tavagnasco (Aosta).	Vacchiero *Giovanni Pietro di Domenica*, dom. a Settimo Tavagnasco (Aosta).
Id.	169217	504 —	*Verani* Maria fu Emanuele, con usufrutto a Rossi *Paolina* fu Angelo vedova Verani Emanuele, dom. a Milano.	*Verani* o *Varani* Maria fu Emanuele, con usufrutto a Rossi *Savina Paolina* fu Angelo ved. Verani o Varani Emanuele, dom. a Milano.
Id.	169218	504 —	*Verani* Luigia fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Paolina* ved. Verani Emanuele, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	*Verani* o *Varani* Luigia fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Savina Paolina* vedova Verani o Varani, con usufrutto come sopra.
Id.	169216	504 —	*Verani* Giuseppe fu Emanuele, con usufrutto come sopra.	*Verani* o *Varani* Giuseppe fu Emanuele, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	9640	3.000 —	Cotta Ramusino Maria fu Giuseppe, moglie di Fossati *Alfredo*, dom. a Nizza Monferrato, vincolata per dote.	Cotta Ramusino Maria fu Giuseppe, moglie di Fossati *Giovanni Battista Natale Alfredo*, ecc., come contro.
Id.	206935	500 —	Casa di riposo per vecchi ed inabili di Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a favore di Caprioglio *Malvina* fu Vittorio, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a favore di Caprioglio *Angela Malvina* fu Vittorio, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	64527	310 —	Pace Luigi fu *Pasquale*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrino* Francesca di Vincenzo vedova Pace.	Pace Luigi fu *Gennaro*, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrigno* Francesca di Vincenzo vedova Pace.
Id.	64528	285 —	Pace Vincenzo, ecc., come sopra.	Pace Vincenzo, ecc., come sopra.
B.T.N. 5 % (1949) Serie *E*	903	Cap. nom.le 11.000 —	Perini *Virginia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Perini Virginia fu Giovanni vedova Perini, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Perini *Gabriele* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 novembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4773)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Decisione da parte del Governo britannico di estendere ad altri territori l'Accordo relativo ai beni ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone del Regno Unito.

A seguito dei comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948 e n. 83 dell'11 aprile 1949, si porta a conoscenza che il Governo britannico, addì 21 novembre 1949, ha notificato che l'Accordo relativo ai beni italiani detenuti da custodi del Regno Unito ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone del Regno Unito, firmato a Roma il 17 aprile 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466 è stato esteso al protettorato britannico del Somaliland.

(4906)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 27 luglio 1949, relativo all'approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Udine, pubblicato a pagina 2728 della *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 4 ottobre 1949, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1ª colonna, rigo 29° in luogo di « tabella di ripartizione », leggasi: « tabella provvisoria di ripartizione »;

1ª colonna, rigo 36° in luogo di « Bettiolo » leggasi: « Bertiolo »;

2ª colonna, rigo 31° in luogo di « Rive d'Arcamo » leggasi: « Rive d'Arcano ».

(4761)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di scuole professionali per infermiere, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici dell'infanzia e puericultrici.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica comunica che sono stati banditi pubblici concorsi per titoli per l'assegnazione di borse di studio di L. 45.000 e di L. 40.000 ciascuna per la frequenza delle scuole sottoindicate:

Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (n. 50 borse da L. 45.000);

Scuole convitto professionali per infermiere (n. 300 borse da L. 45.000);

Scuole convitto per vigilatrici dell'infanzia (n. 30 borse da L. 45.000);

Scuole per puericultrici (n. 30 borse da L. 40.000).

Le domande coi relativi documenti dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il 30 dicembre 1949.

Per informazioni rivolgersi alle Prefetture - Uffici sanitari provinciali.

(4951)

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a posti di ispettore dermosifilografo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 17 novembre 1949, n. 264, a pagina 3155, rigo 17°, in luogo di « Baldi » leggasi « Balbi »; ed inoltre, alla stessa pagina rigo 67°, in luogo di « voti 95 » leggasi « voti 85 ».

(4956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre di corsi secondari di avviamento professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle libere professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno negli istituti medi di istruzione governativi;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 e successive modificazioni, che approva il regolamento riguardante i concorsi-esami di Stato nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Viste le leggi 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, che modifica il numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, che sospende l'obbligo dei concorsi speciali per le sedi di primaria importanza di cui all'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1942, n. 1097;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 629, concernente la nomina dei capi d'istituto, i trasferimenti, le note di qualifica, i procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 577, riguardante il conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, riguardante i concorsi a posti negli istituti medi ed a posti di maestro elementare;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1947, n. 119633/12106/2.12.22/1.3.1.;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre di corsi secondari di avviamento professionale riservati alle categorie di persone indicate nel paragrafo 2.

Tabella	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso
Avv	X Materie di tecnica agraria	Corsi di avviamento professionale; materie tecniche del tipo agrario Matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.
Avv	XI Materie di tecnica industriale	Corsi di avviamento professionale; materie tecniche del tipo industriale, artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.

§ 2.

Ai citati concorsi a cattedre, possono partecipare soltanto coloro che si trovino in una delle condizioni previste dal paragrafo 3, e che comprovino di non aver potuto prendere parte ai corrispondenti concorsi ordinari, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi per decisione ministeriale per comportamento contrario al regime fascista dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale, o di assegnazione al confino di polizia, o per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti, anche di fatto, da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa d'indole politica.

Per i non iscritti al p. n. f., la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o nelle altre Amministrazioni, oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito. L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salvo l'azione penale.

§ 3.

I suddetti candidati devono inoltre comprovare di aver riportato, nelle prove di esame di un precedente analogo concorso o esame di abilitazione una votazione non inferiore a 6/10, oppure di essere in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, ai sensi delle tabelle delle classi di concorso approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, o con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 o, infine, di essere

provvisti di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai relativi esami di abilitazione, purchè conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.

§ 4.

Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa settentrionale e delle zone di confine, per le vittime di Mogadiscio (legge 19 agosto 1948, n. 1180) nonchè per gli sminatori e rastrellatori nelle condizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212, che comprovino tale qualità nei modi previsti dalla circolare n. 5000 dell'1° agosto 1948 - S. M. E.

Il limite massimo di anni 40 è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta, purchè non si superino i 45 anni. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Il limite massimo di età di 40 o di 45 anni, è elevato di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi alla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare per i motivi indicati del paragrafo 2, alla data del presente bando.

Sono ammessi anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori di ruolo di istituti governativi di istruzione media;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti governativi di istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

h) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1154;

I candidati non devono, in ogni caso, aver superato i 65 anni.

§ 5.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 8, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento del medesimo ed istituto che lo ha rilasciato, numero e classe di concorso a cui egli chiede di partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato;

f) stato di famiglia. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 7. I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) certificato relativo al titolo in base al quale si chiede l'ammissione, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3.

Da tale documento, deve risultare chiaramente la votazione riportata nelle prove di esame del concorso al quale il documento stesso si riferisce;

l) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

m) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultano da questi;

n) documento dal quale risulti che il concorrente si trovi in una delle condizioni previste dal paragrafo 2;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa.

Il candidato dovrà, inoltre, presentare l'elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

§ 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti e titoli presentati all'ufficio concorsi scuole medie per la partecipazione ai concorsi indetti coi decreti Ministeriali 4 luglio 1947. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente paragrafo, devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo e muniti delle legalizzazioni nei casi previsti dalla legge. Quelli indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con la copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità amministrativa centrale.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*), del precedente paragrafo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che partecipano a più concorsi devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo

completo; a ciascuna delle altre dovrà essere unito l'elenco dei documenti e titoli prodotti con l'indicazione della domanda alla quale sono stati allegati.

I documenti di cui al paragrafo 5 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nel paragrafo 5, i candidati possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengano opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente Provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore della università o dal direttore dell'istituto superiore.

§ 7.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, con l'attestazione se siano stati sottoposti a giudizio di discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura o durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare di attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 8.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 5, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al quinto comma del paragrafo 6.

La data di presentazione delle domande e dei documenti sarà accertato dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 5, dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

§ 9.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti governativi, pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi complessivi in ciascun anno scolastico.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali di insegnamento.

A norma dell'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutore in convitti nazionali, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 10.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza, secondo quanto risulterà dai documenti presentati dai concorrenti, con quelli da esse assegnati ai titoli e comprenderanno nella graduatoria dei vincitori per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60/100.

Le Commissioni stesse stabiliranno il punteggio da attribuire ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi secondo quanto è stabilito nel primo comma del paragrafo 3.

I candidati compresi nelle graduatorie dei vincitori, saranno assunti in ruolo per ordine di merito, tenuto conto delle eventuali preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore e qualora il numero dei vincitori sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi la nomina degli altri aventi diritto sarà disposto negli anni successivi, per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie.

§ 11.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1949;

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1949
Registro Pubblica istruzione n. 28, foglio n. 339. — D'ELIA

Tabelle approvate con il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazioni che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X - Materie di tecnica agraria con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Corsi secondari di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche	Diploma di tecnica agraria rilasciato in base al presente decreto.	*a*) Laurea in scienze agrarie. *b*) Diploma di perito agrario. *c*) Diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici agrari.	Diploma di tecnica agraria rispettivamente per l' indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale
XI - Materie di tecnica industriale artigiana con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Corsi secondari di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche	*a*) Diploma di materie industriali rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di tecnica industriale artigiana rilasciato in base al presente decreto. *c*) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle scuole e negli istituti industriali.	*a*) Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lett. *c*) della precedente colonna. *b*) Diploma di perito industriale. *c*) Diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici industriali.	Diploma di tecnica industriale artigiana, rispettivamente per l' indirizzo generico e per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

(4881)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esame per sei posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, circa la riserva di un sesto dei posti a favore del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi, e fa riserva di posti, a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Ritenuta la necessità di accantonare un terzo degli otto posti vacanti, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 1949, n. 42474/12106-2.6.33/1.3.1 che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami per assistente medico alienista in prova (gruppo *A*) nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame per sei posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11°, gruppo *A*).

Metà dei posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi, ed al personale non di ruolo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18, e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa la elevazione dei limiti di età previste dalle leggi in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di laurea in medicina e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane, non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

4. Certificato generale nel casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

6. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo da L. 40 per il primo foglio, e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dal distretto militare, ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, del Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291).

Dalla dichiarazione integrativa dovrà anche risultare che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio d'invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altra attestazione di merito di guerra, o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti.

7. Diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma.

8. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. - Fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

10. - Titoli scientifici e pratici, e tutti quelli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8, del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del Tribunale o del segretario della Procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 del citato art. 3, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, munita della prescritta marca da bollo di L. 40, per il primo foglio, e di L. 32 per i fogli successivi.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 29 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli valgono le norme stabilite dall'art. 27 del citato regio decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Le materie di esame del detto concorso sono quelle indicate dall'art. 28 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2401, e propriamente:

a) per le prove scritte:

1) medicina generale; 2) neuropschiatria; 3) antropologia criminale; 4) igiene;

b) per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria, ed inoltre l'esame clinico-pratico di un soggetto.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati medici assistenti alienisti in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a medico assistente alienista in prova, compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le Procure della Repubblica sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessioni *C* per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949
Registro Grazia e giustizia n. 25, foglio n. 4. — OLIVA

(4920)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1949, n. 66265/10115-49-8, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almenò due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito o della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università della Repubblica italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi l'iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al numero 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'opposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminarice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere di Corte di cassazione della Repubblica italiana designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dall'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°) e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 19 novembre 1949

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1949
Registro n. 31, *foglio n.* 156. — FERRARI

(4908)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 aprile 1947 relativo alla graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), riservato ai reduci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 19 ottobre 1949, a pagina 2879, alla prima riga della 8ª premessa, dove è detto «debbano» deve leggersi «debbono» ed in calce al decreto la data della registrazione alla Corte dei conti, indicata 17 ottobre 1949, deve leggersi: «7 ottobre 1949».

(4919)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il decreto n. 6128 in data 1° giugno 1947, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per il conferimento di trentasei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Considerato che il numero di tali posti venne ridotto a trentacinque a seguito della soppressione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno, della seconda condotta medica del capoluogo;

Visto il decreto n 7943 in data 1° luglio 1949, con cui venne provveduto a revocare il concorso per la condotta di cui sopra;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 gennaio 1948 e 4 aprile 1949, con i quali venne costituita e modificata la relativa Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a trentacinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1946, nell'ordine come appresso indicato:

1. Boschi Vannuccio	punti	114,18	su 150
2. Bonaccorsi Mansueto	»	112,93	»
3. Bellitto Giuseppe		109 —	»
4. Pancanti Antonio	»	107,81	»
5. Carli Renato	»	106,35	»
6. Fazio Giuseppe	»	105,53	»
7. Marcovaldi Agostino	»	105,27	»
8. Pangrani Piero	»	105,19	»
9. Leone Emidio	»	104,92	»
10. Bardini Fernando	»	102,16	»
11. Corsi Guglielmo	»	101,55	»
12. Del Rosso Renzo	»	100,23	»
13. Sassi Leonello	»	100,21	»
14. Piccolo Loris	»	99,95	»
15. Zeppini Ugo	»	98,96	»
16. Grande Pasquale	»	98,73	»
17. Boldrini Pier Luigi		97,42	»
18. Saettini Umberto	»	90,76	»
19. Guidi Marcello	»	88,77	»
20. Sereni Aldo	»	86,[illegible]	»
21. Vatteroni Domenico	»	85,83	»
22. Martolini Giovanni	»	85,36	»
23. Santini Sirio	»	84,74	»
24. Ripoli Bruno	»	81,85	»
25. Guidi Pier Luigi	»	80,86	»
26. Ricci Luigi	»	80,82	»
27. Monetti Santi	»	79,26	»
28. Bernardinello Ugo	»	78,24	»
29. Palla Mario	»	77,74	»
30. Sorbi Umberto	»	76,29	»
31. Marchesi Giovanni	»	75,92	»
32. Bruschini Vincenzo	»	75,76	»
33. Trivella Piero	»	75,17	»
34. Giambi Giulio	»	72,36	»
35. Casarosa Marcello	»	71,60	»
36. Pardi Franco	»	71,48	»
37. Sbranti Arturo	»	70,68	»
38. Francesconi Armando	»	70,29	»
39. Belcari Francesco	»	69,93	»
40. Guasparini Battista	»	69,87	»
41. Corsi Corso	»	69,55	»
42. Franceschi Virgilio	»	69,31	»
43. Giari Mariano	»	68,95	»
44. Biancalana Eliseo	»	68,45	»
45. Rinaldi Renzo	»	67,25	»
46. Pellegrini Giovanni	»	66,87	»
47. Masi Eugenio	»	66,42	»
48. Ripoli Renzo	»	66,41	»
49. Pellegrini Romualdo	»	66,38	»
50. Mannocci Piero	»	66,36	»

51. Fantacci Umberto	punti	65,61 su 150
52. Tesserini Romeo	»	65,28 »
53. Garro Francesco	»	64,69 »
54. Maghelli Ugo	»	63,65 »
55. Rondinelli Riccardo	»	63,55 »
56. Susini Luigi	»	63,40 »
57. Guidi Antonio	»	63,35 »
58. Perolo Fernando	»	62,91 »
59. Fascetti Luciano	»	61,53 »
60. Meini Pier Franco	»	61,38 »
61. Baronti Manfredi	»	60,57 »
62. Remorini Enzo	»	60,46 »
63. Tosi Ettore	»	59,12 »
64. Rotondo Genesio	»	58,24 »
65. Galleni Enzo	»	58,10 »
66. Romanzini Mario	»	57,47 »
67. Casalini Adolfo	»	56,90 »
68. Beverelli Matteo	»	56,64 »
69. Stori Giuseppe	»	56,60 »
70. Battigalli Oreste	»	56,19 »
71. Fiorentini Renzo		56,17 »
72. Giovannini Bruno	»	56,04 »
73. Raspi Renzo	»	54,65 »
74. Zingoni Umberto		52,81 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserito nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 18 novembre 1949

Il prefetto: Mocci

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visti i propri decreti n. 6128 in data 1° giugno 1947 e n. 7943 in data 1° luglio 1949, relativi ai concorsi per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Viste le domande prodotte dai candidati, nelle quali sono indicate le sedi chieste in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Boschi Vannuccio: Pontedera (3ª condotta).
2. Bonaccorsi Mansueto: Pisa (San Francesco).
3. Bellitto Giuseppe: Pisa (Santa Maria).
4. Pancanti Antonio: San Miniato (Ponte a Egola).
5. Carli Renato: Pisa (Sant'Antonio).
6. Fazio Giuseppe: Pisa (Porta Fiorentina-San Marco-San Giusto).
7. Marcovaldi Agostino: Crespina (Cenaia).
8. Pangrani Piero: Pisa (Riglione).
9. Leone Emidio: Pisa (Putignano).
10. Bardini Fernando: San Giuliano Terme (capoluogo).
11. Corsi Guglielmo: Ponsacco (capoluogo).
12. Del Rosso Renzo: Bientina.
13. Sassi Leonello: Pontedera (2ª condotta).
14. Piccolo Loris: San Miniato (La Scala).
15. Zeppini Ugo: Fauglia.
16. Grande Pasquale: Cascina (4ª condotta).
17. Boldrini Pier Luigi: Santa Croce sull'Arno (1ª condotta)
18. Saettini Umberto: Buti (Cascine).
19. Guidi Marcello: Pontedera (La Rotta).
20. Sereni Aldo: Lari (Perignano).
21. Vatteroni Domenico: Pomarance (1ª condotta).
22. Martolini Giovanni: Santa Maria a Monte (Montecalvoli).
23. Santini Sirio: Calci (Castelmaggiore).
24. Ripoli Bruno: San Miniato (Cigoli).
25. Guidi Pier Luigi: Riparbella.
26. Ricci Luigi: Laiatico (Orciatico).
27. Monetti Santi: Capannoli (San Pietro Belvedere).
28. Bernardinello Ugo: Santa Croce sull'Arno (Staffoli).
29. Palla Mario: Pomarance (Serrazzano).
30. Sorbi Umberto: Castelnuovo Val Cecina (Sasso Pisano).
31. Marchesi Giovanni: Montecatini Val Cecina (Querceto-Sassa).
32. Bruschini Vincenzo: Peccioli (Legoli).
33. Trivella Piero: Peccioli (Ghizzano).
34. Giambi Giulio: Casale Marittimo.
35. Casarosa Marcello: Castelnuovo Val Cecina (Montecastelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserito nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 18 novembre 1949

Il prefetto: Mocci

(4896)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 10812 del 14 giugno 1947, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1946;

Veduto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 11 febbraio 1948, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Veduta la graduatoria di merito formulata dalla Commissione medesima;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Ampollini Maria	punti	112,57/150
2. Tinelli Maria	»	102,11/150
3. Trespidi Natalina	»	98,27/150
4. Fochi Maria	»	97,98/150
5. Freschi Rosa	»	97,65/150
6. Guareschi Giuseppina	»	95,84/150
7. Binelli Delfina	»	92,90/150
8. Veneziani Gilda	»	89,68/150
9. Mazzoni Jole	»	89,38/150
10. Lavelli Maria	»	88,97/150
11. Pugni Rosa	»	87,98/150
12. Masarati Maria	»	86,42/150
13. Cerlesi Lina	»	79,74/150
14. Trioli Merope	»	78,59/150
15. Alpegiani Carolina di Rodolfo	»	77,69/150
16. Valla Teresa	»	77,39/150
17. Beretta Angela	»	76,97/150
18. Trova Domenica	»	76,69/150
19. Alberici Anna	»	76,06/150
20. Neri Ave	»	76,04/150
21. Bersani Rosa	»	76 —/150
22. Zonzi Ida	»	75,76/150
23. Losi Rina	»	75,58/150
24. Simoni Clelia	»	75,23/150
25. Tosi Giuseppina	»	75,07/150
26. Pilla Piera	»	74,60/150
27. Bariani Wanda	»	74,34/150
28. Lodigiani Anna	»	73,10/150
29. Demarosi Luisa	»	72,99/150
30. Maggi Luisa	»	72,90/150
31. Ercolino Maria	»	72,60/150
32. Menga Rina	»	72,51/150
33. Taddia Dafne	»	72,37/150
34. Poggi Emilia	»	72,32/150
35. Caborni Carmen	»	71,84/150
36. Fuochi Ester	»	71,50/150
37. Granata Maria	»	71,32/150

38. Casali Neta	punti	71,05/150
39. Razzaboni Egle	»	71 —/150
40. Santi Gina	»	70,83/150
41. Rocchetta Maria	»	70,58/150
42. Guarnieri Giulia	»	68,97/150
43. Ballerini Alessandra	»	68,60/150
44. Bobbi Luisa	»	68,43/150
45. Carletti Maria	»	68,39/150
46. Camoni Adele	»	67,91/150
47. Platoni Adele	»	67,40/150
48. Carroli Eliana	»	67,14/150
49. Lazzarini Ebe	»	65,94/150
50. Alpegiani Giuseppina	»	65,55/150
51. Landucci Alba	»	65,50/150
52. Damoni Cesarina	»	65,38/150
53. Granata Teresa	»	65,20/150
54. Fattori Cesira	»	65,15/150
55. Baiardi Pierina	»	64,93/150
56. Ghittoni Angela	»	63,59/150
57. Fuochi Jole	»	63,50/150
58. Ramoscelli Maria	»	63,44/150
59. Biselli Luisa	»	63 —/150
60. Alpegiani Carolina di Carlo	»	61,31/150
61. Bongiorni Bruna	»	61,15/150
62. Anselmi Giuseppina	»	60,50/150
63. Dalloli Rosa	»	57,73/150
64. Barani Maria	»	57,07/150
65. Alpegiani Santina	»	52,88/150

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 novembre 1949

Il prefetto: DE BONIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto in data odierna, n. 28188, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per otto posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Vedute le domande delle candidate comprese nella graduatoria e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali esse aspirano;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 4, 23, 24, 37 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuna di esse segnata:

1. Ampollini Maria: Cadeo (condotta unica).
2. Tinelli Maria: Gragnano Trebbiense (condotta unica).
3. Trespidi Natalina: Sarmato (condotta unica).
4. Fochi Maria: Cortemaggiore (condotta unica).
5. Freschi Rosa: S. Pietro in Cerro (condotta unica).
6. Guareschi Giuseppina: Vigolzone (condotta unica).
7. Binelli Delfina: Carpaneto Piacentino (seconda condotta, Rezzano).
8. Veneziani Gilda: Borgonovo Val Tidone (prima condotta, capoluogo).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 novembre 1949

Il prefetto: DE BONIS

(4395)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto, n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Donati Costantino, 19° in graduatoria, vincitore della condotta di Lonate Pozzolo, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che il dott. Vito Vitalone (24° graduato), ha rinunziato alla nomina per la condotta di Lonate Pozzolo e che pertanto la predetta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Carlo Vanzulli, 29° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Vanzulli è assegnato alla condotta di Lonate Pozzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 14 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4815)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, e n. 25326 del 20 ottobre 1949, con cui si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte rispettivamente nei comuni di Busseto, Varsi, Fidenza, Lesignano Bagni e Compiano;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Nicelli dott. Mario: Busseto, condotta 3ª Sant'Andrea.
Ranzani dott. Emilio: Varsi, condotta unica.
Zanni dott. Enzo: Fidenza, condotta 4ª, Castione Marchesi.
Gialdi dott. Pericle: Lesignano Bagni, condotta unica.
Casari dott. Mario: Compiano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 24 novembre 1949

Il prefetto: MENEGHINI

(4868)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.